

Ordine Militare d'Italia

fonti normative

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

Art. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate

1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.

Art. 1402 Finalità

1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.

2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.

3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

Art. 1403 Organizzazione

1. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

2. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.

3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate. 4. E' segretario

dell'Ordine Militare d'Italia un ufficiale appartenente a una delle classi dell'Ordine.

Art. 1404 Classi

1. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi: a) Cavalieri di Gran Croce; b) Grandi Ufficiali; c) Commendatori; d) Ufficiali; e) Cavalieri.
2. Il regolamento fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.

Art. 1405 Conferimento

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dall' articolo 1406.

Art. 1406 Militari stranieri

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.
2. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all' articolo 1921.

Art. 1407 Conferimento alla Bandiera

1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita «alla Bandiera» la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.

Art. 2258 Ordine militare di Savoia

1. L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.

2. I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 764 Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia

1. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell'Ordine.

Art. 768 Conferimento delle onorificenze

1. La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.

2. Tale decorazione può essere concessa all'ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata delle Forze armate che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, ha esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.

3. La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacità, valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilità assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione ha validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità.

4. Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, ha, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilità e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità.

5. La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra, assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare, ha validamente concorso a risolvere favorevolmente un'importante azione bellica alla presenza del nemico.

6. La croce di cavaliere alla «bandiera» è conferita nei casi indicati dall'articolo 1407 del codice.

Art. 771 Uso delle insegne

1. I decorati delle varie classi dell'Ordine Militare d'Italia, con la grande uniforme, portano: a) se cavalieri o cavalieri ufficiali, la croce di cavaliere o quella di ufficiale sul petto a sinistra; b) se commendatori, la commenda pendente dal collo tenuta dal nastro; c) se grandi ufficiali, la croce pendente dal collo e una stella d'argento sul petto a sinistra; d) se cavalieri di gran croce, la gran croce pendente dalla fascia posta ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro e la stella dell'Ordine sul petto a sinistra.

2. Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini corrispondenti alle insegne.

3. Il decorato che, dopo conseguito una croce dell'Ordine, è insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e i nastrini relativi a esse.

4. Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere a esse concesse.

Art. 772 Proposta di conferimento

1. Le croci dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore più elevato.

2. La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che, di massima, non è concessa se non a guerra conclusa o a operazione di carattere militare ultimata.

Art. 774 Consegna delle onorificenze

1. La consegna dell'insegna dell'Ordine Militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da parte della più alta autorità militare competente per territorio.
2. In caso di concessione alla memoria, si applica l'articolo 1420 del codice.

Art. 776 Militari stranieri

1. Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1406 del codice.

Art. 777 Caratteristiche delle decorazioni

1. Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi sono così specificate:

a) 1^a classe - gran croce, consta di:

- 1) una placca d'argento di mm. 85 di diametro, a forma di stella con 8 gruppi di raggi intagliati a somiglianza di brillanti, con sovrapposta la croce dell'Ordine, in oro, di mm. 50;
- 2) una croce in oro a quattro braccia uguali lanceolate, di mm. 60 di diametro, smaltata in bianco, e fra queste una ghirlanda, a destra di quercia e a sinistra di alloro, smaltata in verde intercalata da bacche smaltate in rosso; nel centro, in oro, due sciabole incrociate con punte rivolte in alto e tra queste, la data di fondazione dell'Ordine (1855) e sotto quella di riforma (1947) in campo rosso cerchiato d'oro; sul rovescio in oro «R.I.» (Repubblica Italiana) in campo bianco, contornato dalla legenda "al Merito Militare" su fascia rossa; la croce e' sormontata da una corona, meta' di quercia a sinistra e meta' di alloro a destra, smaltata in verde; questa croce e' appesa a un nastro turchino con rosso in palo a tre bande uguali di mm. 101;
- 3) nastrino con i colori dell'Ordine di mm. 37 x 11, sormontato da tre stellette d'oro;

b) 2^a classe - grande ufficiale, consta di:

- 1) una placca uguale a quella di gran croce, ma di mm. 75 di diametro con sovrapposta croce di mm. 40;

2) croce uguale a quella di gran croce, ma di mm. 50 di diametro, appesa a un nastro con i colori dell'Ordine, di mm. 50;

3) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da due stellette d'oro;

c) 3^a classe - commendatore, consta di:

1) croce uguale a quella di grande ufficiale;

2) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'oro;

d) 4^a classe - cavaliere ufficiale, consta di:

1) croce uguale alle precedenti, ma di mm. 40 e sormontata, invece che dalla corona, da un trofeo di armi, bandiere e cimiero in oro, appesa al nastro dei colori dell'Ordine di mm. 37;

2) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'argento;

e) 5^a classe - cavaliere, consta di:

1) croce uguale alla precedente, ma senza trofeo;

2) nastrino uguale a quello di gran croce.